

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
che accompagna il disegno di legge sull'organizzazione  
della polizia cantonale

(del 13 ottobre 1952)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il disegno di nuova « Legge sull'organizzazione della polizia cantonale » che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione risponde alla necessità di dare al nostro corpo di polizia un assetto che lo ponga in grado di meglio adempiere alle complesse funzioni che le contingenze nazionali ed internazionali, i progressi della tecnica, il mutare dell'aspetto della criminalità ed i sistemi nuovi per combatterla hanno, da noi come altrove, imposto alle autorità di polizia.

La legge sulla materia attualmente in vigore data dal 15 marzo 1893. Essa non ha che parzialmente abrogato quella precedente del 27 maggio 1891, completandola sopra tutto con il capitolo concernente l'assicurazione. Fra le due leggi si inserisce, in ordine di tempo, il regolamento 1 febbraio 1892 la cui validità è stata ritenuta sin qui pacifica. Questa base legale del nostro ordinamento di polizia ha potuto superare le esigenze nuove, presentatesi talora in circostanze improvvise, solo grazie a ripetuti interventi del legislatore e del Potere Esecutivo che hanno consentito un successivo adattamento, senza con ciò risolvere il problema, da tutti oramai ritenuto improrogabile, di una radicale revisione. Anche se è possibile asserire con sicura coscienza, confortata da giudizi espressi da autorevoli deputati e dalle Commissioni parlamentari, che la polizia ha saputo, a mano a mano, adattarsi ai nuovi compiti e dotarsi degli istituti e dei mezzi idonei necessari (menzioniamo la specificazione nel corpo di una sezione della Pubblica sicurezza, la creazione dell'Ufficio delle identificazioni e delle ricerche e della polizia della circolazione, la dotazione sempre più intensa di strumenti e di mezzi meccanici), bisogna riconoscere che la legge vigente è da tempo superata, e che il problema della polizia doveva essere ripensato a nuovo, nel suo complesso.

In questo intento, il Consiglio di Stato ha nominato una Commissione speciale di esperti composta dei signori avv. F. Zorzi, Proc. Pubbl. Sopr., Bellinzona; avv. S. Jacomella, Direkt. Penitenz. cant., Lugano; cap. I. Trezzini, Comandante Gend. Cant., Bellinzona; avv. G. B. Marcionelli, Segr. Dip. Polizia, Bellinzona; avv. G. Tarchini, Giudice Istruttore Sott., Lugano; avv. P. Barchi, Gravesano; cap. Ferrario, ex-Comandante Gend. Cant., Bellinzona; W. Poretti, Delegato di Polizia, Chiasso, con l'incarico di elaborare una nuova legge. La Commissione, su uno schema preparato dal signor Giudice istruttore sottocenerino, ha passato in rivista i diversi problemi e, su progetti a mano a mano preparati e aggiornati dal Dipartimento di polizia, ha accolto, nella sua seduta del 18 settembre 1952, il disegno di legge che vi sottoponiamo.

La funzione della polizia non è mutata da quando il legislatore ha dettato la legge del 1893: essa consiste sempre nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mutate sono invece le condizioni della sua attività. E' necessario, quindi, un adeguamento delle situazioni, una revisione strutturale, non intesa unicamente a codificare e disciplinare le innovazioni già introdotte ma che ponga le basi per un servizio ordinato e aderente ai bisogni presenti e futuri.

Il primo ed essenziale problema che si è presentato è quello della coordinazione delle funzioni tra la gendarmeria propriamente detta e la pubblica sicurezza. Dalla sua soluzione dipende infatti l'assetto di tutto il corpo. La legge dell'8 maggio 1893, intitolata « Legge sulla gendarmeria » non distingue organicamente le attività assegnate alla polizia, limitandosi a indicare, nel suo articolo primo, le funzioni del Corpo di gendarmeria il quale deve « vegliare all'osservanza delle leggi, dei decreti, delle ordinanze in genere ed in ispecie di quelle che hanno per iscopo la protezione delle persone e della proprietà ». Nemmeno il regolamento distingue tra le diverse funzioni. Solo nel 1909 attraverso il regolamento del 6 novembre per il personale della polizia di sicurezza è stata creata un'apposita sezione di 6 agenti, con i seguenti compiti principali: sorveglianza ed eventuale difesa dei viaggiatori sui treni e sui piroscafi, vigilanza sui Kursaal e gli alberghi destinati all'industria dei forestieri, servizio delle misurazioni antropometriche e di fotografia e relative registrazioni e comunicazioni coll'Ufficio antropometrico federale. Il Regolamento sostituiva un'ordinanza 26 maggio 1905 della Direzione cantonale di polizia. Si formava così, allo stato embrionale, la pubblica sicurezza che trovava poi la sua consacrazione nelle disposizioni di organico e sviluppava le sue funzioni per l'influsso di altre leggi dello Stato (procedura penale, organizzazione giudiziaria). Oggi la pubblica sicurezza ha assunto un campo di funzioni notevoli, distinte da quelle della gendarmeria: nè è necessario insistere su questo punto. Conviene, quindi, prendere atto in primo luogo, in una legge moderna, dell'esistenza di due diverse funzioni della polizia, delimitandone l'ambito. Secondo il disegno che vi presentiamo la gendarmeria veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà e, in genere, alla prevenzione del reato, invigila all'osservanza delle leggi, assicura l'esecuzione delle decisioni delle autorità, porta soccorsi in casi di pubblici o privati infortuni.

La gendarmeria procede a operazioni preliminari di polizia giudiziaria, solo quando le circostanze lo giustificano: e cioè quando, per l'immediatezza della sua presenza, deve ad es. arrestare i delinquenti, assicurare le tracce dei reati, ecc. fino al momento in cui la pubblica sicurezza è in misura di occuparsi del caso.

La pubblica sicurezza prende invece notizia dei reati di azione pubblica, ne rileva e assicura le tracce, domanda e riceve le informazioni sommarie degli offesi, ricerca i colpevoli, procede alle operazioni preliminari di polizia: essa previene infine le manifestazioni criminose sorvegliando le persone sospette e i luoghi malfamati e tratta le commissioni rogatorie, delle autorità giudiziarie e amministrative, quando ne sia richiesta dall'autorità competente.

La distinzione operata è conforme a quella introdotta oramai in tutte le polizie e delinea con esattezza i compiti rispettivi delle due sezioni.

Ma, operata questa delimitazione, un altro problema di essenziale importanza si profila: quello a sapere se le due Sezioni — gendarmeria e pubblica sicurezza — debbano avere, come in qualche Cantone, un'organizzazione gerarchica indipendente o, almeno, conservata l'unità di direzione, debbano attuare una assoluta autonomia. Dopo aver considerato il problema sotto tutti i suoi aspetti ci siamo fermati ad una soluzione che mantiene, in quanto possibile e giustifica, un'unità di comando. Abbiamo pertanto prevista la subordinazione delle due sezioni di cui si compone il corpo di polizia al Comandante il quale ne dirige e ne coordina l'attività, ne regola l'intervento e la cooperazione, detta le norme generali intese a conseguire l'uniformità di servizio. Altra soluzione non si sarebbe giustificata in un Cantone in cui l'attività di polizia, se pur è imponente, non è tuttavia tale da non poter essere sorvegliata e diretta da una sola persona: essa evita, in più, dualismi fastidiosi e pericolosi e consente di indirizzare in un solo impulso un'attività che, pur richiedendo una

specificazione di organi, deve essere diretta ad un fine unico, quello della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ma attuato questo principio, abbiamo tenuto conto del bisogno di prevedere per la pubblica sicurezza un organo che ne assumesse la più diretta responsabilità, sorvegliandone e coordinandone più direttamente l'attività concreta; ed abbiamo stabilito che al secondo ufficiale, (per il quale è previsto il titolo di Vice-Comandante) accosto alla funzione di aiuto e di eventuale rimpiazzo del Comandante, siano particolarmente affidate le mansioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Anche qui è mantenuta l'unità di gerarchia, ma è affidato ad una persona che ne è responsabile, un compito specifico in relazione alla pubblica sicurezza. Abbiamo scartato l'idea di prevedere, già a questo punto una separazione con un comando proprio per la pubblica sicurezza, ritenendo che la soluzione prospettata, se pure le dà un capo immediato, non distrugge l'unità del corpo di polizia. Questa unità è mantenuta anche nel grado susseguente della gerarchia. Per rendere possibile un'organizzazione della polizia più serrata e più coerente, abbiamo disposto nel disegno di legge, una sua divisione territoriale in quattro settori: Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio. Alla testa di ogni settore vi è un delegato di polizia a cui abbiamo attribuito il controllo e la sorveglianza sui posti del rispettivo settore e funzioni di polizia giudiziaria. Appare anche qui il criterio dominante che consiste nel mantenere un'unità opportunamente articolata. Nei gradi inferiori la divisione fra le due sezioni è completa. Siamo persuasi che il sistema previsto è destinato a dare i migliori risultati consentendo alle sezioni di svolgere, senza interferenze, i loro specifici compiti e assicurando tuttavia, fra di esse, una necessaria collaborazione.

Da quanto abbiamo detto risulta anche, indirettamente, lo schema dell'organizzazione generale della polizia, che proponiamo con il nostro disegno di legge.

Eccone, riassuntivamente l'aspetto:



Per completare il quadro dell'organizzazione sono previste ancora le seguenti funzioni:

un Aiutante cui è affidata l'amministrazione della polizia e compiti amministrativi di controllo dei posti: l'esperienza dimostra come tale funzione è assolutamente necessaria dato il numero ormai notevole dei membri del Corpo e la molteplicità dei compiti che sono loro affidati;

i servizi specializzati: attualmente già ne esistono due che sono stati imposti dai bisogni nuovi: quello delle identificazioni e delle ricerche e quello della polizia stradale. Non è necessario spender parole per giustificare la necessità, tanto essi sono noti per la preziosa attività svolta. L'avvenire esigerà forse che altri servizi specializzati siano chiamati in vita. Il disegno di legge ne conferisce la facoltà al Consiglio di Stato.

L'assetto che vi proponiamo sembra adeguato alle condizioni del nostro paese. Esso attua la necessaria distinzione fra i compiti della polizia, ma impedisce i dualismi e assicura una stretta collaborazione. In più, prevede un

sistema gerarchico che assicura la funzionalità di ogni organo: dalla suddivisione geografica in settori, sottoposti ad un ufficiale responsabile, ci aspettiamo un controllo costante ed efficace sulla rispondenza di ogni singolo alla propria funzione.

Allo scopo di ottenere una chiara distribuzione gerarchica è stato necessario predisporre i gradi degli agenti, in conformità della funzione loro attribuita. Nella nuova organizzazione sono pertanto previsti i seguenti ufficiali:

Comandante, col grado di maggiore;  
Vice-Comandante, col grado di capitano;  
Aiutante e Delegati di polizia, col grado di I. tenente;  
Capi dei servizi specializzati, col grado di tenente, a giudizio del Consiglio di Stato .

Si è tenuto conto della opportunità di una logica graduazione delle funzioni e della rispettiva subordinazione di una all'altra. Siamo, è vero, assai lontani, dal modesto apparato della legge del 1892 che limitava a due le funzioni di ufficiale, a quella del Comandante con il grado di capitano e quella di contabile con il grado di tenente o di primo tenente, cui si sono aggiunti, senza peraltro precisazione di grado, i delegati di Lugano e di Chiasso. Ma la gerarchia proposta è giustificata dall'aumento sensibile del corpo di polizia, dall'accrescersi e dallo specificarsi delle sue funzioni. A misurare il divario fra la situazione di sessant'anni fa e quella di oggi basterà leggere i Rendiconti governativi dell'epoca in cui si rispecchia un'atmosfera che si potrebbe, nostalgicamente, chiamare idillica, e raffrontarla con la febbrile, molteplice attività di oggi.

Un esame dell'assetto della polizia non poteva prescindere dal riproporre la dibattutissima questione dei posti uninominali. Attualmente, come è noto, le forze della gendarmeria sono distribuite nel seguente modo:

- n. 33 posti uninominali;
- n. 5 posti a 2 uomini;
- n. 7 posti plurimi, con un totale di 69 agenti .

Da tempo si sono elevate ripetute critiche contro questo sistema di distribuzione, particolarmente dirette contro i posti uninominali di cui si è chiesto, se non la completa abolizione, almeno una massiccia riduzione, a favore di un più radicale concentramento degli agenti in posti plurimi. Gli argomenti addotti a favore di questa tesi sono i seguenti: il posto uninominale difficilmente risponde alle necessità di un servizio di polizia efficiente e ordinato; il gendarme si trova esposto al pericolo di soggiacere all'ambiente, di perdere quella giusta distanza che deve intercorrere fra lui e la popolazione, di stringere legami di conoscenza e di amicizia che gli rendono poi difficile l'esplicazione della sua attività, di essere soggetto al minuto e demoralizzante pettegolezzo locale; egli non assicura sempre i necessari collegamenti con le autorità da cui dipende o è in grado di rispondere con sollecitudine e prontezza a richieste urgenti, trovandosi spesso, fuori del posto, per ragioni di servizio. A questo giudizio negativo, si contrappongono solitamente i vantaggi che deriverebbero dal concentramento delle forze in poche località: maggiore disciplina, servizio costantemente assicurato, possibilità di interventi con pattuglie. La motorizzazione della polizia permetterebbe una presenza tempestiva, ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno .

Ci rendiamo conto che le critiche al sistema dei posti uninominali non sono tutte senza fondamento, e in particolare consentiamo con quelle che si attengono all'isolamento dell'agente, con tutte le sue sfavorevoli conseguenze — se pur anche non sembra lecito generalizzare. Ma tuttavia non ci sentiamo di dipartirci da un sistema che, se presenta inconvenienti, presenta però van-

taggi di gran lunga superiori. Esso corrisponde a quello vigente in tutti i Cantoni confederati: anzi, taluno di essi, che aveva ritenuto di procedere ad una concentrazione, si è veduto costretto, dopo un'esperienza negativa, a tornare all'antica pratica. Gli è che il posto uninominale, pur con tutti i suoi lati problematici, realizza un postulato che nessun'altra organizzazione è in grado di offrire: la presenza, in tutte le zone, comprese quelle periferiche, di un'autorità che invigila sulla sicurezza pubblica e sul rispetto delle leggi. La varietà degli ordinamenti nostri che impongono al cittadino divieti molteplici e precise norme di condotta, la tendenza sempre più spiccata dei Municipi a liberarsi dei compiti attinenti alla polizia, la necessità di conoscere talora le situazioni particolari per operare interventi tempestivi e adeguati alle circostanze, la fiducia stessa che cresce nelle popolazioni per il sentimento di poter far ricorso immediato, in caso di bisogno, alla forza pubblica, la comodità delle medesime popolazioni che per procedere a determinate notifiche o per richiedere determinati documenti possono facilmente rivolgersi ad una istanza vicina; sono tutti motivi che mettono in rilievo il pregio del posto uninominale. Vi è, nella presenza dell'agente che conosce la sua giurisdizione e ne è conosciuto, qualche cosa di umano che, ci sembra, ha pure il suo pregio. Ai difetti e agli svantaggi del sistema del posto uninominale si potrà, con la nuova organizzazione che consacra la divisione geografica del Cantone in settori, parare più facilmente che non per il passato. Con una pratica ragionevole di trasferimenti si potranno togliere altri inconvenienti.

Nè è da trascurare che una concentrazione degli effettivi di polizia nei posti plurimi, non potrà realizzare tutti i vantaggi che i loro autori se ne ripromettono. Essa presuppone, per avere efficacia, che tutti gli agenti siano motorizzati, con la indispensabile premessa che tutti sappiano condurre un autoveicolo: ciò che oggi è assai lontano dal verificarsi. E non ci soffermiamo sulla questione delle spese ingenti che ne verrebbero allo Stato per la necessaria dotazione di caserme appropriate e per l'acquisto dei veicoli.

Ci siamo pertanto, per le ragioni sommariamente esposte, decisi per il mantenimento del sistema dei posti uninominali. Tuttavia abbiamo voluto segnare un indirizzo nel senso di una limitazione, disponendo che il loro numero sarà il più possibilmente ridotto, salvaguardate le necessità generali del servizio polizia. Abbiamo voluto, con questa norma, esprimere una tendenza avversa al moltiplicarsi dei posti uninominali, quando non rispondono ad una necessità e quando, con una concentrazione sia possibile assicurare più adeguatamente i compiti assegnati alla polizia. Se questo concetto sarà accolto, procederemo ad un riesame attento dell'attuale distribuzione dei posti uninominali.

Appartiene al novero dei problemi che sono stati spesso dibattuti in rapporto con la riorganizzazione della polizia, quello concernente le funzioni puramente amministrative che essa svolge. Quasi unanimemente è stato espresso l'avviso che la polizia dovrebbe esserne esonerata, per potersi dedicare con maggior zelo ai compiti che le sono specifici. Consentiamo, in linea di massima, con tale avviso, salvo qualche precisazione o attenuazione. E' indiscutibile che la polizia deve assolvere in primo luogo la funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, invigilando sull'osservanza delle leggi. La polizia non è un organo normale di percezione: per motivi di collaborazione evidente fra i diversi settori dell'attività dello Stato non può tuttavia sempre sottrarsi a questo compito. Al momento della soppressione della carica di Commissario governativo (1923) è stato giuocoforza attribuire parecchie delle mansioni di loro competenza alla gendarmeria. Si è provveduto con le « Istruzioni » del 1 luglio 1923. Nel procedere del tempo alcune di queste mansioni sono passate ad uffici creati di nuovi o riorganizzati, mentre altre di indole amministrativa si sono aggiunte a quelle precedenti. Oggi, trascu-

rando i particolari, si possono distinguere i seguenti due gruppi di attività propriamente amministrativa, affidate alla polizia:

1. attività che, pur essendo di indole amministrativa rientrano indubbiamente nei suoi compiti perchè strettamente legate alle sue funzioni generali.

Citiamo, a titolo esemplificativo, le operazioni preliminari relative al rilascio dei passaporti, il rilascio di passaporti collettivi, di lasciapassare individuali e collettivi, le operazioni che si attengono al controllo degli stranieri.

Con questa attività sono legati necessariamente compiti di percezione di tasse che costituiscono il corrispettivo della prestazione. Nessun altro organo potrebbe, in tali casi, essere ragionevolmente sostituito alla polizia.

2. attività di semplice percezione a dipendenza di decisioni di singoli Dipartimenti per attività di loro compendio e attività di percezione di tasse o imposte previste da leggi.

Citiamo, come esempio: l'incasso delle tasse per permessi provvisori di circolazione, l'incasso delle tasse sui natanti, delle tasse sui cani, delle tasse personali di servizio, sugli strumenti musicali.

La polizia è, in questi casi, tramutata in puro e semplice ufficio di esazione.

Premesso un accurato scerveramento dei diversi incassi affidati alla polizia, riteniamo deve essere esonerata in linea di principio da quelli attinenti alla seconda. Nè ciò dev'essere difficile ottenere, assumendo la norma che gli uffici interessati devono procedere direttamente alla riscossione; tuttavia consentiamo che ove a questa e a successivi opportuni richiami al pagamento non fosse dato seguito dal privato, la polizia possa venir chiamata a procedere all'incasso presso i morosi, il cui numero sarà notevolmente ridotto.

Quando gli uffici pubblici hanno esaurito le procedure preliminari di incasso di diritti o di tasse, prima di procedere alle lunghe e problematiche procedure esecutive, non è fuor d'opera di invocare il benevole intervento della polizia, essendo provato che torna quasi sempre efficace. Ma ogni altro caso deve essere escluso. Si tratta qui di un problema di organizzazione interna dell'attività statale che sarà minuziosamente esaminato, ove il presente disegno di legge trovi favorevole accoglienza.

Un altro problema di indubbia importanza trattato dal progetto, è quello relativo ai rapporti tra la polizia cantonale e la polizia dei Comuni.

E' lecito compiacersi, per il fatto che furono sempre retti da spirito di leale collaborazione, senza che sorgessero mai difficoltà di rilievo nella determinazione della reciproca sfera di attività: non si è in particolare mai verificata quella deleteria concorrenza, manifestatasi in altri Cantoni, per quanto concerne le inchieste, in caso di reato, essendo pacificamente ammesso che esse rientrano fra i compiti precipui ed esclusivi della polizia cantonale. Ogni polizia ha un campo di attività che gli è proprio, nè esiste il tentativo, nè da una parte nè dall'altra di spostarne il confine. E' tuttavia necessario, in vista dell'interesse generale, dettare qualche norma per i casi che, se pur eccezionali, si sono verificati nel passato e potrebbero facilmente ripetersi anche nell'avvenire. Il disegno di legge al suo articolo 3 configura due ipotesi in cui la polizia comunale deve prestare la sua collaborazione a quella cantonale. La prima è quella relativa al mantenimento dell'ordine pubblico: in caso di tumulti, di sommosse, di manifestazioni turbolente o sediziose, la polizia cantonale può chiedere l'aiuto di quella comunale che in tal caso agirà sotto gli ordini della prima, sentito il Municipio interessato in via consultiva. Nei casi menzionati è evidente che l'interesse dell'ordine pubblico potrebbe esigere

un dispiegamento di forze di cui la polizia cantonale non può disporre; ed è evidente, che il comando deve essere unico, se deve poter provvedere con efficacia al mantenimento dell'ordine. Non ci sembra possa esservi ragionevole dubbio sull'opportunità della norma. Parimenti, opiniamo, si deve ammettere che, in singoli casi, (arresti, incidenti, perquisizioni, ecc.) l'agente di polizia cantonale che si vedesse nell'impossibilità di compiere l'ufficio suo, deve poter far ricorso all'aiuto immediato dell'agente di polizia comunale: occorre unicamente ben precisare che non si intende consacrare con ciò il principio generale, secondo cui la polizia cantonale possa normalmente far capo a quella comunale nell'esplicazione dei suoi compiti, ma solo configurare l'ipotesi del caso singolo, immediato in cui l'agente cantonale, impedito di esplicare il suo compito, chiede l'aiuto di quello comunale.

Abbiamo ritenuto, per connessione di materia, di regolare nello stesso tempo anche la questione assai dibattuta della collaborazione dei privati nella lotta contro la delinquenza. Attualmente, l'art. 59 del Regolamento per il corpo della gendarmeria prevede che l'agente, nel caso in cui procedendo ad un arresto si trovasse in condizioni d'inferiorità per l'opposizione violenta dell'arrestando, può — fra altro — « invocare dalla legge man forte dai cittadini ». L'art. 49 CPP, dal canto suo, dispone che deve essere arrestato da chiunque chi è sorpreso in flagrante o quasi flagrante delitto. Queste disposizioni che creano un obbligo per il privato di collaborare, in determinati casi, con la polizia, anzi di esercitare funzioni stesse di polizia, si accordano pienamente con l'indirizzo moderno delle legislazioni in materia, che considera l'ordine e la sicurezza di uno Stato come beni a cui il privato cittadino è in dovere di contribuire, in casi estremi, con l'opera sua diretta. Senonché, stabilito il principio, la legge non ne trae la logica conseguenza, quella cioè del suo dovere di risarcire il danno che il privato potrebbe incontrare. Parecchi Cantoni che impongono al privato di dar soccorso alla polizia, consacrano il dovere dello Stato di corrispondere indennità e risarcimenti, ritenendo che l'intervento obbligatorio del privato ne impegna la responsabilità. Proponiamo di accogliere lo stesso principio, per tutelarsi lo Stato conchiuderà una speciale assicurazione.

Abbiamo, sempre nello stesso ordine di idee, prevista la possibilità di attribuire compensi ai privati che contribuiscono in modo determinante con l'opera loro e specialmente con informazioni alla scoperta degli autori di crimini e delitti particolarmente gravi. Nella complessità della nostra vita odierna, con la raffinatezza dei mezzi messi in opera dai delinquenti per far sparire la loro traccia, è derivato che spesso la polizia deve contare sulla collaborazione dei privati. Casi recenti, nella Svizzera interna, hanno dimostrato quanto tale collaborazione sia efficace: è giusto che essa riceva uno stimolo ed un premio.

---

Fissata, dopo esame dei problemi generali, la struttura organica della polizia, informata a criteri ragionevolmente innovatori, ci siamo preoccupati di dettare le norme che ne devono assicurare un funzionamento normale. Abbiamo previsto, pertanto, in primo luogo un aumento dell'effettivo. La legge del 1893 lo stabiliva in un massimo di 150 uomini. Il limite è stato forzatamente superato dagli eventi, con l'esplicito consenso del Gran Consiglio che ha votato, a mano a mano, i crediti necessari ad un aumento. Oggi la polizia conta 235 uomini. Le esigenze della polizia degli stranieri, di particolare rilievo in un paese con larga emigrazione di operai esteri e con una frontiera amplissima, la creazione di sezioni specializzate, lo sviluppo della sezione della pubblica sicurezza, l'aumentata complessità dei compiti generali giustificano che il modesto effettivo di sessant'anni or sono sia raddop-

piato. Non è detto — è chiaro — che si arrivi necessariamente al massimo: ciò avverrà secondo i bisogni e nell'ambito dei crediti accordati dal Gran Consiglio, in sede di bilancio. Il reclutamento avverrà secondo la norma già seguita da anni, anche se non prescritta dalla legge, dell'esame di ammissione che documenti nell'aspirante il possesso di sufficienti nozioni di cultura generale e la necessaria attitudine al servizio di polizia. Prima dell'assunzione definitiva è prescritto un corso di istruzione (Scuola reclute) che non potrà essere inferiore ai quattro mesi: l'impegno di un servizio vario e difficile ci dimostra che questo periodo rappresenta il minimo per una preparazione che ponga solide basi per l'attività futura dell'agente. E' stato pure previsto che il primo anno di servizio dev'essere considerato come anno di prova.

Per l'assunzione degli agenti di Pubblica sicurezza sono stati posti requisiti severi: essi devono essere scelti fra i gendarmi che hanno dato prova di particolari attitudini al servizio di polizia giudiziaria, diligenza nella redazione dei rapporti; devono assolvere un periodo di prova presso un ufficio di polizia nel Cantone o fuori e superare un esame. La delicatezza dei compiti affidati alla Sezione richiede che la scelta avvenga attraverso una selezione rigorosa. A completare la preparazione degli agenti, è loro consentita la possibilità di essere distaccati, per un periodo di pratica, presso gli Uffici della Procura pubblica o dell'Istruzione giudiziaria e di seguire corsi speciali organizzati presso altri Cantoni.

Anche le promozioni sono disciplinate in modo più logico: esse dovranno rispondere alle esigenze di una razionale organizzazione dei posti di polizia e alla necessità della completazione dei quadri. Per ogni posto il regolamento prevederà l'organizzazione gerarchica confacente e i graduati saranno nominati solo e in quanto la carica sia esplicitamente prevista. Si ovverà così ad una delle critiche assai spesso formulate, nel senso di una sproporzione esorbitante di agenti con i gradi.

Tutte queste norme tendono al fine di formare e mantenere un corpo di polizia attivo, agile, compreso dei propri doveri, atto ad assolvervi. Esse sono integrate dalle misure disciplinari (in cui poco si è innovato su quelle precedenti), dalla previsione di corsi di ripetizione da tenere almeno una volta ogni quattro anni, e da un complesso di divieti intesi a mantenere all'agente una posizione di decoro e di prestigio.

Il disegno di legge comprende anche un seguito di disposizioni in parte sconosciute a quella attuale che regolano i rapporti tra l'agente di polizia e lo Stato: durata in carica (che è ridotta a periodi di 4 anni e fatta coincidere con quella degli impiegati dell'amministrazione generale), cessazione dell'impiego, disimpegno delle funzioni, segreto d'ufficio, responsabilità per danni, ecc. ecc. Non è necessario soffermarsi su ciascuna di esse, in quanto ne è evidente la giustificazione. Facciamo solo un cenno particolare sull'orario di lavoro. Accogliendo una rivendicazione presentata ripetutamente dagli agenti, abbiamo ritenuto di consacrare il principio di un orario normale di lavoro di 9 ore: ma l'abbiamo temperato, disponendo che l'agente è tuttavia tenuto a prestare servizio oltre le 9 ore, se ragioni speciali lo esigono. Sembra chiaro, infatti, che la particolarità della funzione, richiede che si possano chiedere prestazioni straordinarie che eccedono i limiti consueti della giornata lavorativa. Queste regole fanno però sorgere immediatamente il problema del compenso dovuto per l'attività eccedente l'orario normale. Poichè le situazioni che si presentano sono disparatissime (posti uninominali e plurimi, ore di presenza e di reale attività) ed esigono pertanto un disciplinamento minuto, proponiamo di affidare al Consiglio di Stato la competenza a regolare la materia. Esso si sforzerà di trovare soluzioni che, rispettando l'equità, non prescindono da una giusta considerazione della particolare funzione di un agente di polizia che non può essere ragguagliata a quella di un impiegato

ordinario e dell'opportunità di non provocare, sotto questo pretesto, un aumento dell'effettivo.

Ci permettiamo, signor Presidente e signori Consiglieri, di raccomandarvi vivamente l'approvazione del disegno di legge che vi abbiamo rapidamente illustrato e che ci sembra adeguato alle nostre situazioni. Siamo persuasi che permetterà alla polizia cantonale di svolgere in modo sempre più soddisfacente la sua delicata e difficile funzione. Sarà nostra cura emanare poi, con ogni sollecitudine, il regolamento che integri le norme accolte dal legislatore.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :  
*Canevascini*

Il Consigliere segretario di Stato :  
*Lepori*

Disegno di

## LEGGE sull'organizzazione della Polizia cantonale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino,  
visto il messaggio 13 ottobre 1952 n. 386 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1

La Polizia cantonale è un organo dell'amministrazione statale istituito per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per invigilare sull'osservanza delle leggi. *Definizione*

### Art. 2

La Polizia cantonale è organizzata militarmente e dipende dal Consiglio di Stato che ne dispone tramite il Dipartimento di polizia (detto in seguito Dipartimento) o direttamente. *Organizzazione*

Essa è tenuta a dar seguito alle richieste e agli ordini delle autorità, conformemente alle disposizioni legali in vigore.

### Art. 3

Se il mantenimento dell'ordine pubblico lo esige, la Polizia cantonale può chiedere la collaborazione della polizia comunale, che agisce sotto i suoi ordini, sentito il Municipio interessato in via consultiva. *Collaborazione della polizia comunale e dei privati*

Quando il singolo agente di polizia, in un evento particolare, fosse nell'impossibilità di assolvere i suoi compiti, può chiedere l'immediato aiuto degli agenti di polizia comunale e man forte dai cittadini.

Lo Stato risponde, in tale caso, dei danni di qualsiasi genere incontrati da queste persone.

Nel bilancio dello Stato è iscritta annualmente una somma destinata a compensare le persone che hanno contribuito in *Premi*

modo determinante alla scoperta degli autori di crimini o di delitti particolarmente gravi.

Art. 4

*Sezioni*

La Polizia cantonale è costituita di due Sezioni distinte nelle funzioni: quella della Gendarmeria e quella della Pubblica sicurezza.

Art. 5

*Gendarmeria*

La sezione della Gendarmeria veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e della proprietà, e, in genere, alla prevenzione del reato. Invi-gila sull'osservanza delle leggi, assicura quando ne sia richiesta dall'autorità competente, l'esecuzione delle decisioni delle Autorità giudiziarie e amministrative conformemente alle leggi in vigore e porta soccorso in casi di pubblici o privati infortuni.

Deve procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quando le circostanze lo giustificano.

Gli agenti della Gendarmeria prestano normalmente servizio in uniforme.

Art. 6

*Pubblica  
sicurezza*

La sezione della Pubblica sicurezza prende notizia dei reati di azione pubblica, ne rileva e assicura le tracce, domanda e riceve le indicazioni sommarie degli offesi, ricerca i colpevoli e li denuncia all'Autorità competente; procede alle operazioni preliminari ai sensi dell'art. 27 della legge organica giudiziaria; previene inoltre le manifestazioni criminose sorvegliando le persone sospette e i luoghi malfamati e tratta le commissioni rogatorie delle Autorità giudiziarie e amministrative, a richiesta dell'Autorità competente.

Gli agenti della Pubblica sicurezza prestano normalmente servizio in civile.

Art. 7

*Comando*

Il Comando della Polizia cantonale ha sede in Bellinzona ed è esercitato da un comandante, da un vice-comandante e da un aiutante.

Art. 8

*Comandante*

Il comandante della Polizia cantonale ha il grado di maggiore. Egli dirige e coordina l'attività delle due sezioni, ne regola l'intervento e la cooperazione, detta le norme generali intese a conseguire l'uniformità di servizio, organizza e dirige le scuole reclute e i corsi di ripetizione, infligge le punizioni di sua competenza e provoca quelle di spettanza del Dipartimento e del Consiglio di Stato.

Il comandante è direttamente subordinato al Direttore del Dipartimento, di fronte al quale è responsabile del buon funzionamento di tutti i servizi, dell'ordine e della disciplina della Polizia cantonale.

Art. 9

*Vice-coman-  
dante e  
aiutante*

Il vice-comandante ha il grado di capitano: gli sono particolarmente affidate funzioni direttive di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'aiutante ha il grado di I. tenente: gli è affidata l'amministrazione della Polizia cantonale, con compiti di controllo amministrativo dei posti.

#### Art. 10

La Polizia cantonale è territorialmente suddivisa nei seguenti quattro settori: *Settori territoriali*

- 1) BELLINZONA, comprendente i Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina;
- 2) LOCARNO, comprendente i Distretti di Locarno e Vallemaggia;
- 3) LUGANO, comprendente il Distretto di Lugano;
- 4) MENDRISIO, comprendente il Distretto di Mendrisio.

Ogni settore comprende un posto principale e uno o più posti secondari o uninominali, istituiti dal Dipartimento.

Il Consiglio di Stato può, se necessario, variare il comprensorio dei singoli settori.

#### Art. 11

Il settore di Bellinzona comprende, oltre i posti secondari e uninominali, *Bellinzona*

il posto principale di Bellinzona costituito:

- a) di un distaccamento di gendarmeria con alla testa un sergente,
- b) di un distaccamento di pubblica sicurezza con alla testa un sergente.

Tutti i posti del settore di Bellinzona dipendono da un delegato di polizia con sede a Bellinzona.

#### Art. 12

Il settore di Locarno comprende, oltre i posti secondari e uninominali, *Locarno*

il posto principale di Locarno costituito:

- a) di un distaccamento di gendarmeria con alla testa un sergente;
- b) di un distaccamento di pubblica sicurezza con alla testa un sergente.

Tutti i posti del settore di Locarno dipendono da un delegato di polizia con sede a Locarno.

#### Art. 13

Il settore di Lugano comprende, oltre i posti secondari e uninominali, *Lugano*

il posto principale di Lugano costituito :

- a) di un distaccamento di gendarmeria con alla testa un sergente;
- b) di un distaccamento di pubblica sicurezza con alla testa un sergente.

Tutti i posti del settore di Lugano dipendono da un delegato di polizia con sede a Lugano.

**Mendrisio**

Il settore di Mendrisio comprende, oltre i posti secondari e uninominali,

il posto principale di Chiasso costituito:

- a) di un distaccamento di gendarmeria con alla testa un sergente;
- b) di un distaccamento di pubblica sicurezza con alla testa un sergente.

Tutti i posti del settore di Mendrisio dipendono da un delegato di polizia con sede a Chiasso.

## Art. 15

**Delegati di polizia**

Il delegato di polizia ha il controllo e la sorveglianza sui posti del rispettivo settore, ed ha funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il delegato di polizia ha il grado di I. tenente.

## Art. 16

**Posti uninominali**

Il numero dei posti uninominali sarà il più possibilmente ridotto, salvaguardate le necessità del servizio di polizia.

## Art. 17

**Servizi specializzati**

Sono istituiti i seguenti servizi specializzati:  
Ufficio delle identificazioni e delle ricerche;  
Servizio della polizia stradale.  
Il Consiglio di Stato può istituire altri servizi.

Alla testa di ogni servizio specializzato il Consiglio di Stato può designare un agente, con il grado di tenente.

## Art. 18

**Gerarchia**

Nella Polizia cantonale la gerarchia degli agenti è la seguente:

**Ufficiali:**

Comandante: col grado di maggiore;  
Vice-comandante: col grado di capitano;  
Aiutante e delegati di polizia: col grado di I. tenente;  
Capi dei servizi specializzati: col grado di tenente.

**Sottufficiali:** sergenti;  
caporali;  
appuntati.

**Militi** della gendarmeria e della pubblica sicurezza.

## Art. 19

**Effettivo**

L'effettivo e i quadri dei posti principali e secondari, delle sezioni specializzate e dei servizi annessi al Comando, è fissato dal regolamento emanato dal Dipartimento.

L'effettivo totale della polizia è di 300 uomini al massimo.

## Art. 20

**Reclutamento**

Il reclutamento degli agenti di polizia avviene su pubblico concorso.

Per l'ammissione alla Polizia cantonale sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino svizzero;
- 2) avere compiuto i 20 anni e non avere oltrepassato i 28;
- 3) avere assolta la scuola reclute militare ed essere abile al servizio militare;
- 4) avere superato un esame d'ammissione vertente su nozioni di cultura generale e sulle attitudini speciali al servizio di polizia;
- 5) avere subito con successo una visita medica.

§. Il Consiglio di Stato può derogare ai requisiti di cui ai n. 2) e 4) per la nomina degli ufficiali, che possono essere scelti anche fuori della Polizia cantonale.

#### Art. 21

Prima della loro ammissione definitiva nella Polizia cantonale gli agenti devono frequentare un corso di istruzione (scuola reclute), di almeno quattro mesi, organizzato dal Comando, secondo un programma fissato dal regolamento. *Scuola reclute*

#### Art. 22

Al termine della scuola reclute il Consiglio di Stato decide sulla definitiva ammissione degli agenti nella Polizia cantonale, su proposta del Dipartimento, sentito il comandante. *Ammissione definitiva*

E' in facoltà del Consiglio di Stato di licenziare immediatamente le reclute che durante la scuola danno prova di indisciplina e di scarse attitudini fisiche e morali al servizio della polizia.

#### Art. 23

All'atto della nomina gli ufficiali e gli agenti di polizia prestano il giuramento o la promessa avanti il Direttore del Dipartimento, secondo la seguente formula: «Io giuro (o prometto) di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e alle autorità dello Stato, di adempiere con zelo e puntualità a tutti gli obblighi impostimi dalla legge e dai regolamenti, di obbedire con prontezza e disciplina agli ordini dei miei superiori». *Giuramento*

#### Art. 24

Il primo anno di servizio è considerato di prova. Se questa non è soddisfacente, il Consiglio di Stato deve comunicare la disdetta all'interessato con un preavviso di almeno due mesi. *Anno di prova*

#### Art. 25

Gli agenti della Pubblica sicurezza sono scelti fra i gendarmi, con buona conoscenza di almeno due lingue nazionali, e che hanno dato prova, nei due anni precedenti, di particolare attitudine al servizio di polizia giudiziaria e diligenza nella redazione dei rapporti. *Agenti di Pubblica sicurezza*

I candidati devono assolvere un periodo di prova di almeno un anno presso un ufficio di polizia, nel Cantone o fuori e superare un esame su conoscenze di diritto e procedura penale.

Art. 26

*Corsi di  
ripetizione*

Periodicamente, e almeno una volta ogni quattro anni, il comandante della polizia organizza dei corsi di ripetizione della durata di 4 - 6 giorni, al quale, a turno e tenendo conto delle esigenze del servizio, devono partecipare tutti i membri della Polizia cantonale. Il programma del corso, preparato dal comandante, riassume l'istruzione impartita alla scuola reclute.

Art. 27

*Periodo di  
pratica*

D'accordo con il Dipartimento, agenti della Pubblica sicurezza possono essere distaccati, per un periodo di pratica, agli uffici della Procura pubblica e dell'Istruzione giudiziaria. Il Dipartimento può pure autorizzare agenti della polizia a frequentare corsi speciali organizzati in altri Cantoni.

Art. 28

*Nomine e  
promozioni*

Le nomine e le promozioni degli agenti della Polizia cantonale sono di competenza del Consiglio di Stato.

Per le promozioni si tiene conto unicamente delle esigenze di una razionale organizzazione dei posti di polizia e della necessità di una completazione dei quadri.

Esse avvengono su proposta del Dipartimento, sentito il preavviso del comandante.

La distinzione di appuntato è in ogni modo concessa agli agenti dopo otto anni di servizio.

Art. 29

*Durata  
in carica*

La durata in carica degli agenti della Polizia cantonale è di quattro anni e termina il 30 giugno dell'anno successivo a quello delle elezioni del Consiglio di Stato.

L'eventuale conferma per il periodo successivo dev'essere fatta entro il 31 marzo di detto anno.

Art. 30

*Cessazione  
dell'impiego*

Il rapporto d'impiego cessa il 30 giugno dell'anno in cui l'impiegato ha raggiunto il 65.mo di età, rispettivamente il 31 dicembre, se il limite d'età è raggiunto nel secondo semestre.

Art. 31

*Assegnazione  
nei posti*

Gli agenti sono assegnati ai singoli posti e possono, in ogni tempo, essere traslocati, secondo i bisogni di servizio, dal Dipartimento, su proposta del Comando.

Essi possono essere accasermati. Il Dipartimento può esonerare dall'obbligo del casermaggio gli agenti coniugati.

Art. 32

*Orario  
di lavoro*

L'orario normale di lavoro è di 9 ore al giorno.

L'agente è tuttavia tenuto a prestare servizio oltre l'orario normale, se ragioni speciali lo esigono.

Il Consiglio di Stato stabilisce quali prestazioni sono in tal caso compensate mediante congedo o retribuzione.

Art. 33

Lo Stato fornisce gratuitamente:

*Forniture  
gratuite*

- a) l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento;
- b) l'accasermamento dei posti principali, escluso il vitto;
- c) l'accasermamento dei posti secondari, escluso il vitto, laddove se ne dimostrasse la necessità.

Art. 34

Gli agenti, nelle ore di servizio, devono dedicare la loro attività in maniera assoluta al disimpegno dell'attività inerente alla funzione. *Disimpegno delle funzioni*

Nelle ore libere possono dedicarsi solo alle occupazioni accessorie che non portano danno allo svolgimento dell'attività normale, e sono compatibili con il decoro della loro funzione.

L'agente in congedo deve tuttavia prestare l'opera sua, quando le circostanze lo giustificano.

Art. 35

Gli agenti devono, sia nel disimpegno delle loro funzioni, sia nella vita privata, mantenere un contegno corretto e dignitoso. *Comportamento*

Essi sono tenuti al rispetto verso i loro superiori e all'ossequio delle norme di cortesia nei rapporti col pubblico e con i colleghi.

In particolare è ritenuto contegno scorretto l'ubriachezza e l'insolvenza abituali.

Art. 36

Gli agenti devono eseguire coscienziosamente gli ordini di servizio dei loro superiori responsabili. *Ordini di servizio*

Art. 37

E' vietato agli agenti chiedere, accettare o farsi promettere per se o per altri doni o profitti, in considerazione della loro posizione d'ufficio. *Divieto di accettare doni*

Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice l'agente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

Art. 38

L'agente non può accettare la candidatura ad una carica pubblica. *Carica pubblica*

Art. 39

L'agente è tenuto al segreto d'ufficio. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego. *Segreto d'ufficio*

Art. 40

Senza il permesso del Capo del Dipartimento non è lecito all'agente di deporre in giudizio come parte, testimone o perito giudiziario intorno a constatazioni fatte in virtù del suo ufficio o nell'esercizio delle sue funzioni. *Testimonianze*

Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 41

*Responsabilità  
per danni*

L'agente risponde verso lo Stato dei danni cagionati da mancanze intenzionali o per negligenza.

Lo Stato ha diritto di regresso verso l'agente responsabile, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, quando in giudizio è obbligato a rispondere verso terzi.

Alle pretese fondate sul primo e sul secondo capoverso sono del resto applicabili, per analogia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la responsabilità per atti illeciti.

Art. 42

*Disciplina*

Gli agenti di polizia sono soggetti alla disciplina militare. Le mancanze alla disciplina sono punite, previa inchiesta, con:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a trecento franchi;
- c) la consegna in caserma;
- d) la sospensione dal servizio e dal soldo;
- e) la degradazione;
- f) il licenziamento;
- g) l'espulsione.

All'agente deve essere data conoscenza dell'accusa mossagli e riconosciuti il diritto di presentare le sue giustificazioni.

Tutte le punizioni devono essere comunicate per iscritto e motivate.

Art. 43

*Punizioni  
disciplinari*

La competenza per l'inflizione delle punizioni disciplinari è determinata come segue:

Comandante della polizia	{ ammonimento; consegna in caserma sino a 10 giorni; multa sino a fr. 100
Dipartimento di polizia	{ ammonimento con o senza minaccia di licenziamento; multa sino a 300 franchi; consegna in caserma sino a 20 giorni sospensione dal servizio e dal soldo per un periodo massimo di 1 mese.
Consiglio di Stato	{ sospensione dal servizio e dal soldo per tempo indeterminato; degradazione; licenziamento; espulsione.

Le punizioni disciplinari degli ufficiali di polizia sono di esclusiva competenza del Consiglio di Stato.

Art. 44

*Criterio di  
valutazione e  
prescrizione*

Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tien conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado

e della responsabilità dell'agente, come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive dopo due anni dalla trasgressione.

Nel caso di azione penale la prescrizione decorre dal giorno della sua conclusione.

#### Art. 45

Contro la decisione del comandante e del Dipartimento l'agente di polizia che reputa di essere ingiustamente punito ha diritto, dopo aver iniziata la punizione, di ricorrere all'istanza superiore. *Diritto di ricorso*

#### Art. 46

Su proposta del Dipartimento, il Consiglio di Stato può decretare l'immediata sospensione dal servizio e dal soldo dell'agente o ufficiale di polizia sottoposto a procedimento penale. *Sospensione dal servizio*

Nel caso di condanna, anche condizionale, il Consiglio di Stato può decretare il licenziamento definitivo.

In caso di assoluzione, l'agente o ufficiale di polizia può essere riammesso in servizio, dal Consiglio di Stato, quando i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale non costituiscono per sé stessi motivo di licenziamento.

E' in ogni caso riservata la decisione per quanto concerne il rimborso del soldo trattenuto e l'inflizione di una pena disciplinare.

#### Art. 47

Le decisioni del Consiglio di Stato in materia disciplinare sono definitive e inappellabili. *Inappellabilità*

#### Art. 48

Il Consiglio di Stato fissa, mediante regolamento, le funzioni per le quali è chiesta una cauzione e stabilisce le relative modalità. *Cauzione*

#### Art. 49

Gli agenti di polizia usufruiscono di 6 giorni di congedo al mese. *Vacanze*

Hanno inoltre diritto, annualmente:

- a) gli ufficiali a 28 giorni di congedo;
- b) i sergenti nei primi 12 anni di servizio a 20 giorni di congedo e, in seguito a 28 giorni;
- c) gli altri agenti, nei primi 12 anni di servizio a 14 giorni di congedo e, in seguito, a 20 giorni.

#### Art. 50

Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza quando l'agente, in un anno civile, manchi dal servizio complessivamente più di 60 giorni per malattia, infortunio non professionale o servizio militare. *Riduzione delle vacanze*

Il diritto alle vacanze si estingue col 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 51

*Congedi pagati*

Gli agenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:

- a) per matrimonio, otto giorni;
- b) per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori, tre giorni;
- c) per nascite di figli, matrimonio di figli e fratelli, decessi di fratelli, nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii o altre circostanze speciali in famiglia, 1 giorno;
- d) per funerali di un collega d'ufficio o di altro parente, ispezioni militari, comparse davanti alle autorità, il tempo strettamente necessario.

Art. 52

*Congedi straordinari*

Il Consiglio di Stato può concedere agli agenti, per ragioni importanti, dei congedi straordinari non pagati.

Art. 53

*Dimissioni*

L'agente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica con il preavviso di tre mesi.

Art. 54

*Leggi speciali*

Il soldo, le diarie, eventuali compensi e le indennità di qualsiasi natura, come pure le disposizioni relative alla iscrizione alla Cassa pensioni sono stabiliti da leggi speciali o da regolamenti.

Art. 55

*Regolamento di applicazione*

Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare il regolamento di applicazione della presente legge.

Art. 56

*Norme transitorie*

La durata del rapporto di impiego degli agenti attualmente in servizio sarà, dal Consiglio di Stato, prorogata al 30 giugno 1956.

Art. 57

*Norme abrogative ed entrata in vigore*

La presente legge abroga la legge sulla gendarmeria dell'8 maggio 1893 e ogni altra norma contrastante e incompatibile.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.

---